

DISCIPLINARE

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZAIN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI E COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI

(aggiornato al D.Lgs n. 50 del 18.4.2016, come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19.4.2017)

1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente disciplinare, predisposto, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 e succ. mm.ii., nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, oltre che dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buon andamento e trasparenza, disciplina:

- a) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni ai quali la Provincia di Chieti deve ricorrere, non disponendo di un'Avvocatura interna, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni e interessi;
- b) le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Per incarichi di patrocinio legale, dunque, si intendono gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza e, così come specificato dall'art. 17 del D.Lgs 50/2016, incarichi di arbitrato e di conciliazione, consulenza legale, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per cui si applica integralmente il Dlgs 50 del 2016.

I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi della Provincia devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di giudizio.

E' costituito un elenco degli Avvocati della Provincia.

L'inserimento nell'Elenco è finalizzato, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, all'individuazione di soggetti qualificati, ai quali affidare specifici incarichi professionali secondo il principio della rotazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (art. 4 del D.Lgs 50/2016).

L'Elenco potrà essere utilizzato, altresì, nei casi di affidamento di incarichi di difesa in favore di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" ai sensi della vigente normativa.

Art. 2 Procedimento per la formazione dell'Elenco

1. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

Nell'Elenco, suddiviso in 5 Sezioni, civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro, a seconda della specifica materia del contenzioso, possono essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati a far data da almeno 5 (cinque) anni, da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco;
- b) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) capacità a contrarre con la P.A.;
- e) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

- f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) assenza di contenziosi pendenti contro la Provincia di Chieti;
- h) possesso della polizza professionale ai sensi del D.M. 22.09.2016.

In ciascuna sezione si distinguerà, inoltre, l'elenco dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.

2. Domanda d'iscrizione

L'iscrizione nell'elenco unico, suddiviso per sezioni, ha luogo, a seguito di indizione di procedura a evidenza pubblica, su domanda del professionista interessato. L' istanza può essere prodotta per l'iscrizione in due sole sezioni: in caso di inosservanza della presente prescrizione, la domanda non sarà presa in considerazione. Essa, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
 - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - Assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 9/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione. Nel curriculum si chiede di precisare e, eventualmente allegare, documentazione comprovante l'esperienza maturata e i titoli di studio e/o accademici aventi aspecifica attinenza con le sezioni per le quali si richiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Chieti o in conflitto con gli interessi della Provincia per tutta la durata del rapporto instaurato;
- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco della Provincia;
- e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

La Provincia, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti e titoli ed esperienze maturate dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

3. Formazione e approvazione

L'elenco è unico, con l'indicazione dei settori di specializzazione per tipologia di contenzioso. L'elenco è, pertanto, diviso in 5 "sezioni", corrispondenti a ciascuna materia specialistica: civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro. L'inserimento nel suddetto Elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né comporta giudizio di idoneità professionale e/o formazione di graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine strettamente alfabetico con riferimento alle domande d'iscrizione pervenute tempestivamente e previa verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotte, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta. L'iscrizione nell'Elenco o il suo motivato diniego sono disposti dal competente Servizio dell'Ente.

L'elenco formato verrà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Avvocatura e pubblicato, in uno con gli allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, senza effettuare specifiche comunicazioni agli istanti.

4. Aggiornamento

L'elenco sarà sottoposto ad aggiornamento biennale, con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati al Responsabile del Servizio Avvocatura, a seguito di pubblicazione di apposito avviso. Sarà cura del professionista già iscritto nell'elenco, in sede di aggiornamento, inviare nuovo curriculum alla scadenza biennale di validità dell'elenco. In difetto, si terrà conto del curriculum già acquisito agli atti.

I professionisti già iscritti possono volontariamente integrare il proprio curriculum al ricorrere di sostanziali modifiche dello stesso.

Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

5. Cancellazione

La cancellazione dei professionisti o degli studi associati è disposta, con apposito provvedimento, dal Responsabile dell'Avvocatura, nei casi in cui gli iscritti:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico;
- non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;
- abbiano instaurato, in proprio e/o su incarico di terzi, cause contro l'Ente;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati. Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito decorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

Art. 3 Tutela della privacy

Ai sensi della normativa vigente di derivazione comunitaria in materia di privacy, i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea e informatizzata e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura di formazione dell'Elenco distinto in Sezioni e gli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà il designato Responsabile del procedimento.

Art. 4 Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Elenco, la Provincia garantisce ampia diffusione dell'avvio della procedura attraverso la pubblicazione dell' avviso all'Albo Pretorio e sul portale Web provinciale, per almeno 30 giorni.

L'Elenco successivamente approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Avvocatura, sarà pubblicato oltre che all'Albo Pretorio on line della Provincia, anche nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Gli incarichi di cui al presente Disciplinare sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 5 Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarico

Il Presidente della Provincia autorizza, con proprio atto, la proposizione di cause e ricorsi e la costituzione dell'Ente in giudizio, su proposta del Responsabile del Servizio Avvocatura e previo parere dei Responsabili dei Servizi competenti.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente, art. 26 lett a) dello Statuto, e, come tale, ha la rappresentanza in giudizio e conferisce il patrocinio legale, attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, al legale individuato, prevalentemente, anche se non esclusivamente, tra gli iscritti nell'Elenco.

L'individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di patrocinio legale avviene, tenuto conto della collocazione nella sezione di riferimento dell'Elenco, nel rispetto dei seguenti principi:

- rotazione tra gli iscritti nella sezione specialistica dell'elenco;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si conferisce incarico; per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio;
- fori di competenza della causa da affidare;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali eventualmente affidati.

Sono esclusi, in linea di massima, incarichi congiunti a più avvocati, fatti salvi i casi del tutto eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso, l'atto di incarico dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto di tale necessità.

La Provincia è di norma tenuta ad utilizzare l'elenco per il conferimento degli incarichi; solo in casi di straordinarietà ed eccezionalità, motivati con decreto del Presidente della Provincia, l'incarico potrà essere conferito al di fuori dell'elenco.

Il responsabile del Servizio Avvocatura, porrà in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico professionale resosi necessario, nell'ambito del P.E.G. assegnato, verificando il possesso dei requisiti richiesti in relazione a ciascuna fattispecie.

Art. 6 Convenzione d'incarico

Gli incarichi legali sono regolati da apposita convenzione, il cui schema sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Avvocatura.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- l'oggetto del giudizio;
- l'organo giudiziario dinanzi al quale dovrà tenersi la causa;

- il valore della causa;
- la determinazione del compenso professionale;
- obbligo del professionista di unificare o chiedere la riunione di giudizi aventi pari oggetto;
- obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sull'eventuale rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, attraverso posta elettronica;
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato. Nel predetto parere il professionista dovrà, altresì, indicare all'Ente quali procedimenti, provvedimenti o azioni più opportune intraprendere, adottare o tenere a tutela degli interessi della Provincia;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente;
- obbligo del professionista di presentare la fattura elettronica;
- obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- obbligo di garantire la propria personale reperibilità attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare e di indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali.

Per quanto riguarda il compenso da corrispondere si rimanda all'art. 6 bis del presente disciplinare.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, come determinato dall'ufficio Legale, senza null'altro a pretendere.

In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti della Provincia e comporta la consegna al competente ufficio Provinciale di tutta la documentazione prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio.

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato per inosservanza da parte degli avvocati delle previsioni del presente Disciplinare nonché per il venir meno dei requisiti e presupposti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco, ai medesimi non è dovuto alcun compenso per l'attività espletata.

Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte della Provincia, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza, per motivate ragioni da documentare alla Provincia.

Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni della Provincia, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato a sue spese. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti per il professionista incaricato dall'Ente, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Art. 6 bis Compenso

Il compenso spettante agli avvocati esterni è predeterminato ed articolato per fasi del giudizio attraverso la stipula di apposita convenzione, che fissa importi orientativi che prendano a riferimento i

parametri minimi di cui al DM 55/2014 recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247".

La Provincia provvederà alla liquidazione del compenso all'esito della controversia e al rimborso delle spese vive documentate, su richiesta.

Al momento del conferimento dell'incarico, la Provincia autorizzerà il professionista a dichiararsi antistatario; in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, il professionista designato, pertanto, dovrà provvedere a porre in essere azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di competenze aggiuntive e senza alcun ulteriore onere a carico del Bilancio Provinciale, se non in caso di mancato e comprovato recupero delle spettanze.

In caso di soccombenza la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista, nel rispetto del Disciplinare e della Convenzione di incarico. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

Art. 7 Registro degli incarichi legali

Presso l'Ufficio Segreteria della Provincia è istituito, tenuto e aggiornato un registro degli incarichi legali conferiti, suddiviso per le 5 sezioni, nel quale devono essere annotati:

- le generalità del professionista;
- l'oggetto sintetico dell'incarico;
- gli estremi dell'atto d'incarico;
- i corrispondenti oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate);
- i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

Art. 8 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice deontologico forense e al disciplinare d'incarico.

Indice

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Procedimento per la formazione dell'Elenco
- Art. 3 Tutela della privacy
- Art. 4 Pubblicità
- Art. 5 Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarico
- Art. 6 Disciplinare d'incarico
- Art. 6 bis Compenso
- Art. 7 Registro degli incarichi
- Art. 8 Norme di rinvio